



CAPITOLATO SPECIALE

per l'affidamento dell'Accordo Quadro relativo al servizio di organizzazione e relativi allestimenti e adempimenti della Partita dell'Assedio - edizioni 2023 e 2024 - C.I.G. 96333403A7

Articolo 1 - PREMESSE

Articolo 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Articolo 3 – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Articolo 4 – REFERENTI DELL'APPALTATORE

Articolo 5 – AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Articolo 8 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 9 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 10– GARANZIE

Articolo 11 – COPERTURE ASSICURATIVE

Articolo 12 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E TEMPI DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO

Articolo 13 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Articolo 14 – PAGAMENTI

Articolo 15 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

Articolo 16 – PENALI

Articolo 17 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

Articolo 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Articolo 19 – SUBAPPALTO

Articolo 20 – REVISIONE PREZZI

Articolo 21– OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

Articolo 22 – SPESE CONTRATTUALI

Articolo 23- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Articolo 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Articolo 25 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 1 – PREMESSE

Il 17 febbraio di ogni anno, in Piazza Santa Croce, si svolge la rievocazione storica della Partita dell'Assedio tenutasi il 17 febbraio 1530, quando nella Città, assediata dagli eserciti congiunti di Carlo V e di papa Clemente VII, che volevano riportare la famiglia Medici a Firenze, si scelse di giocare una partita di calcio in costume (certamente secondo modalità più ludiche rispetto alle tradizionali gare) a dispetto dell'assedio, per rafforzare il morale dei cittadini, ma soprattutto per deridere il nemico e dimostrare agli assediati imperiali che in città la vita continuava tranquilla. La manifestazione nella sua finalità puramente rievocativa degli eventi storici sopra descritti, diversamente dalle gare del Torneo del Calcio Storico Fiorentino, non ha carattere competitivo ed è svolta dalla "Vecchie Glorie" del Calcio Storico nella sola ottica di proporre a cittadini e turisti non già uno spettacolo di carattere agonistico o atletico-sportivo ma una rappresentazione di carattere scenografico commemorativa appunto di un evento storico che fa parte della cultura e dell'identità collettiva della Città.

Nel suo complesso la rievocazione ha tradizionalmente inizio presso il Palagio di Parte Guelfa con la sfilata del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e dei calcianti nei costumi dell'epoca, e si chiude con la partita in Piazza Santa Croce, sul sabbione delimitato da balle di fieno e senza spalti, per la libera e gratuita fruizione da parte dei cittadini e dei turisti passanti.

Il Comune di Firenze intende valorizzare ulteriormente la suddetta manifestazione, ormai parte a tutti gli effetti del calendario delle manifestazioni della tradizione storica fiorentina, attraverso una partecipazione diretta all'organizzazione della stessa, pur mantenendo il fondamentale coinvolgimento delle associazioni ed in generale dei soggetti del territorio interessati a consolidare e mantenere viva nel tempo detta rievocazione e la sua origine storica, prima fra tutti la suddetta Associazione Cinquanta Minuti, la quale ha promosso e organizzato la manifestazione già a partire dal 2015. Ciò fermo restando che per gli anni a venire, nell'ottica di promuovere ulteriormente detta rievocazione e rafforzare il legame tra la stessa e la Città, il citato processo sarà aperto alla partecipazione volontaria di tutti quei soggetti del territorio che vorranno dare il proprio contributo.

Per quanto sopra, l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Cinquanta Minuti hanno deciso di co-organizzare la Partita dell'Assedio del prossimo 17 febbraio 2023 in Piazza Santa Croce, concordando altresì la possibilità di rinnovare la medesima forma di collaborazione anche per le successive edizioni della manifestazione.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 31/01/2023 è stato approvato lo schema di Convenzione avente oggetto la coorganizzazione con l'Associazione Cinquanta Minuti della rievocazione storica della "Partita dell'Assedio" in programma il 17 febbraio 2023 (con possibilità di rinnovo della medesima collaborazione per le edizioni successive) nonché le altre forme di collaborazione che potranno instaurarsi, nei modi e nei termini definiti dalla Convenzione stessa, con la suddetta Associazione. La suddetta Convenzione è stata sottoscritta in data 02/02/2023.

L'Amministrazione intende pertanto procedere ad un affidamento biennale ad un unico operatore economico, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'organizzazione complessiva dell'evento "Partita dell'Assedio". Il servizio comprende una pluralità di prestazioni e attività eterogenee, ma complessivamente tutte funzionali a garantire la miglior riuscita dell'intero evento.

Articolo 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro ha per oggetto il servizio di organizzazione e relativi allestimenti e adempimenti della "Partita dell'Assedio" - in programma a Firenze (Piazza Santa Croce) il 17 febbraio, per gli anni 2023 e 2024, da affidarsi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020

(convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020).

Il servizio consiste nell'insieme di attività, meglio di seguito descritte, con i relativi adempimenti necessari per l'organizzazione della partita dell'Assedio ed è comprensivo altresì del servizio di allestimento e disallestimento funzionale del campo di gioco e delle attrezzature varie connesse per l'organizzazione della suddetta manifestazione.

Il programma delle attività e la data specifica dell'evento relativo a ciascuna edizione della Partita dell'Assedio potranno subire cambiamenti, anche per motivi di forza maggiore o di ordine pubblico.

Il servizio richiesto prevede una pluralità di attività, adempimenti, servizi e prestazioni e deve comprendere, tassativamente:

a) *Attività di coordinamento e gestione dell'evento Partita dell'Assedio - edizioni 2023 e 2024.*

Il servizio è costituito dal complesso delle azioni necessarie all'organizzazione e al coordinamento dell'evento, comprensivo della gestione della regia generale di ciascun momento, della supervisione di ogni sua fase (allestimento, svolgimento e disallestimento), realizzazione del piano della sicurezza e il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti. A tal fine il coordinamento dovrà comprendere l'organizzazione di riunioni con tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione dei servizi funzionali alla realizzazione dell'evento, sia nella fase propedeutica che nella fase di svolgimento, fra i quali il personale dell'Ufficio Tradizioni Popolari del Comune di Firenze e l'Associazione 50 Minuti.

L'appaltatore dovrà altresì predisporre tutta la documentazione necessaria per la richiesta di occupazione di suolo pubblico sia per le attività di cantiere sia per tutto il periodo di realizzazione degli eventi.

b) *Progettazione esecutiva dell'allestimento e disallestimento per la Partita dell'Assedio*

Sono comprese, per ciascuna edizione richiesta a proprio insindacabile giudizio dall'Amministrazione, tutte le seguenti prestazioni:

- Formazione del campo di gioco mediante fornitura, stesa e accurata sagomatura di sabbione su tutta la superficie del campo per uno spessore andante minimo di

cm. 10.

Particolare attenzione dovrà essere prestata per la protezione di eventuali caditoie, cordonati, zanelle ed in generale di tutte le attrezzature ed arredi della piazza che dovranno essere opportunamente protetti.

La prestazione comprende, a fine della manifestazione, la rimozione di tutto il materiale utilizzato per il terreno di gioco ed il ripristino delle condizioni primitive della piazza, incluso il lavaggio della stessa e l'accurata pulizia con spazzatrice meccanica.

Misure del terreno di gioco 55,00 m x 27,00 m = Mq. 1485

Al termine della manifestazione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire la perfetta rimozione dei materiali sabbiosi precedentemente posati nonché il loro trasporto in magazzino o eventuale in discarica inclusi oneri di smaltimento.

- Montaggio e smontaggio delle attrezzature necessarie per lo svolgimento della partita ed in genere per dare la completa funzionalità all'evento. Sono previsti nello specifico:

- Allestimento e disallestimento di due file sovrapposte di balle di paglia di foraggio in presse lungo l'interezza dei due lati lunghi del Campo di gioco, che hanno lunghezza pari a 55 mt;

- Costi per la sicurezza di cantiere titolo IV D. Lgs. n. 81/08.

La completa realizzazione del Campo da gioco comprendente il montaggio, sui lati corti del Campo da gioco, delle porte (cacce), delle protezioni costituite da materassi e della recinzione del Campo mediante transenne saranno svolte dall'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore dovrà redigere a sua cura e spese il progetto esecutivo dell'allestimento complessivo.

c) *Predisposizione di servizio d'ordine privato* durante l'evento avvalendosi di specifico personale, in possesso dei requisiti necessari e relativa abilitazione per espletare tale funzione, ai sensi del D.M. del 06.10.2009 e nello specifico nel numero minimo di n. 6 unità per circa 120 minuti.

Fra i soggetti del servizio sono previste due figure non sovrapponibili da

nominare e comunicare prima dell'inizio dell'attività: coordinatore attività antincendio, adeguatamente formato ad alto rischio e coordinatore emergenza in ordine ai vari servizi compresi nell'appalto, quali interlocutori diretti con l'Amministrazione Comunale.

d) Servizio di sorveglianza notturna del cantiere per 2 giorni, dalle ore 20:00 del giorno precedente l'evento alle ore 8:00 del giorno dell'evento e dalle ore 20:00 del giorno dell'evento alle ore 08:00 del giorno successivo.

e) Attività coordinamento sicurezza in fase gestionale ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. n. 81/08: predisposizione del piano di sicurezza, piano sanitario, piano evacuazione/antincendio dell'area interessata, piano di emergenza, tutti redatti da tecnici abilitati;

f) Sono inoltre previste le prestazioni necessarie allo svolgimento della Partita dell'Assedio, fra cui si indicano:

- approntamenti antincendio e di sicurezza;
- predisposizione di adeguato servizio sanitario.

I servizi oggetto del presente accordo quadro dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente Capitolato e della lettera d'invito e dell'offerta presentata in sede di procedura di affidamento del contratto, che sarà stipulato con il soggetto aggiudicatario, nel rispetto delle norme del codice civile, delle disposizioni in materia di lavoro, in materia di igiene e sicurezza, del CCNL di settore e, in generale, della normativa nazionale e regionale di settore, nonché delle fonti regolamentari adottate in materia dalla Stazione Appaltante e che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente, impegnandosi all'osservanza delle stesse. In particolare, l'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPRG n. 45/R del 7/8/2008.

Articolo 3 – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo presunto del complesso di servizi compresi nell'accordo quadro

per l'organizzazione di ciascuna delle due edizioni della Partita dell'Assedio ammonta ad € 32.500,00 (euro trentaduemilacinquecento/00), al netto di IVA, di cui € 1.000,00 (euro mille/00) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso comprensivi sia della fase di cantiere che della fase di gestione dell'evento.

L'importo dei servizi è comprensivo dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche "Codice"), che in considerazione delle caratteristiche dell'accordo quadro sono stati stimati nella misura del 25% (venticinque per cento) del costo complessivo.

Il valore complessivo massimo dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 35, c. 4 e c. 16 del Codice, è quindi stimato, qualora l'Amministrazione ordini a proprio insindacabile giudizio l'organizzazione di entrambe le edizioni (2023 e 2024), in € 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge (€ 79.300,00 inclusa IVA 22%).

L'importo massimo dell'Accordo Quadro sopra indicato non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ma quantifica un fabbisogno della Stazione Appaltante, presunto e non vincolante, determinato al meglio delle proprie conoscenze in considerazione dei costi storici per attività assimilabili a quelle oggetto del presente Capitolato.

Ne consegue che la Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'accordo quadro, il quale è meramente presuntivo e rappresenta un tetto massimo di spesa.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, e le provviste che si rendessero necessarie per garantire la più efficace organizzazione e gestione dell'evento "Partita dell'Assedio" per l'edizione del 2023 e del 2024.

Pertanto, l'Aggiudicatario dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento ed operativi, eseguendo tutte le prestazioni richieste a regola d'arte.

L'Aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi e organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi previsti dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi.

Sarà possibile da parte della Stazione Appaltante chiedere all'aggiudicatario l'esecuzione di servizi anche parzialmente diversi da quelli oggetto del presente accordo quadro in ragione delle concrete esigenze organizzative che potranno

sorgere in itinere e al momento non totalmente prevedibili, fermo restando l'importo massimo dell'accordo quadro.

Articolo 4 – REFERENTI DELL'APPALTATORE

L'Aggiudicatario si impegna, all'atto dell'affidamento del servizio, a nominare un Referente Contrattuale, reperibile h/24, presso la propria organizzazione, a cui faranno riferimento i soggetti dell'Amministrazione coinvolti nella esecuzione del servizio e nella gestione del contratto. La stessa figura svolgerà le funzioni di responsabile della sostenibilità di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 19 ottobre 2022 avente ad oggetto "*Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi*".

Articolo 5 – AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'accordo quadro *de quo* è aggiudicato mediante ricorso ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) D.L. n. 76/2020.

L'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. La stipula deve aver luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, dopo la conclusione della verifica sul possesso dei prescritti requisiti, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Il Comune si riserva di disporre l'esecuzione in via d'urgenza delle prestazioni di cui al presente appalto, in pendenza dei controlli ex art. 80 e 83 del Codice e prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del Codice.

I singoli appalti attuativi saranno stipulati per ciascuna edizione della partita dell'Assedio 2023 e 2024 in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio così come previsto all'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e all'art. 4, comma 2 lett. b del Regolamento dell'attività contrattuale del Comune di Firenze, adottato con Deliberazione

Consiglio Comunale n. 8/2012.

Articolo 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il Comune di Firenze è la Dott.ssa Carmela Valdevies, Dirigente del Servizio Eventi, Manifestazioni cittadine e Cerimoniale, che svolgerà i compiti definiti dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalla Legge n. 241/1990. Il RUP controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Articolo 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106, comma 1 lett. d) del Codice. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni, ai fini della presente procedura di affidamento, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. In materia di cessione di crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106, c. 13, del Codice.

Secondo quanto disposto dall'art. 106, comma 13 del Codice, i crediti derivanti dall'esecuzione del presente accordo quadro possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della Legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o ai soggetti, costituiti in forma societaria, che svolgono l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.

Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione comunale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al RUP. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'Amministrazione comunale se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

E' consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell'ambito del rapporto di subappalto.

Articolo 8 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il RUP dispone l'avvio dell'esecuzione della prestazione. Il RUP può disporre, ai sensi dell'art. 32 del Codice e dell'art. 5 del presente Capitolato, l'esecuzione anticipata della prestazione, con apposito provvedimento. L'Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Aggiudicatario non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Le date di inizio e di ultimazione hanno carattere perentorio e pertanto l'appaltatore è strettamente tenuto ad uniformarvisi sotto pena delle sanzioni previste dal successivo articolo 16. Il RUP comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna del servizio. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il RUP fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

Articolo 9 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere apportata dall'Aggiudicatario, se non è autorizzata dal RUP nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti e di quanto disciplinato dall'art. 106 del Codice. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente. La Stazione Appaltante può disporre modifiche al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del Codice.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere

non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il RUP, abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 10 – GARANZIE

L'aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo del contratto affidato. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, ai sensi dell'art. 103 c. 3 del Codice.

La garanzia copre:

- l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo maggior danno;
- il rimborso delle somme pagate in più dall'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- le maggiori spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Aggiudicatario;
- le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Tale garanzia sarà svincolata, su richiesta dell'Appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 103 c. 5. Per quanto qui non previsto si rinvia alla disciplina di cui all'art 103 del Codice.

Articolo 11 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Aggiudicatario dovrà consegnare alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio

dell'esecuzione del contratto, polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra i quali l'Amministrazione comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: un massimale "unico" di garanzia dedicato non inferiore a € 2.500.000,00 (euro due milioni e cinquecentomila/00) per sinistro, € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per persona, € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per cosa e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- conduzione delle strutture;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi da incendio sino alla concorrenza di un importo non inferiore ad € 300.000,00 (euro trecentomila/00) per sinistro;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, titolari di contratti di collaborazione, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il l'esecutore del contratto, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, titolari di contratti di collaborazione, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale.

Si applica l'art. 103, comma 7 del Codice.

Articolo 12 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E TEMPI DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO

La durata dell'Accordo quadro è prevista dalla data dell'affidamento fino al 31.12.2024, fermo restando che indicativamente l'organizzazione della Partita dell'Assedio deve realizzarsi per ciascuna edizione per la data di rievocazione del 17 febbraio. Non potranno essere stipulati contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato.

Il servizio avrà inizio dalla data di stipula del contratto o, in caso di esecuzione anticipata, dalla data di affidamento del servizio e proseguirà per ciascuna edizione

fino a conclusione delle operazioni di cui all'art. 2 del presente Capitolato e, comunque, fino alla riconsegna finale all'Amministrazione dell'area ripristinata di Piazza Santa Croce nelle condizioni precedenti all'esecuzione del contratto, che dovrà avvenire per la parte relativa agli allestimenti per l'edizione della Partita dell'Assedio 2023 entro il 19 febbraio 2023, salvo interruzioni dovute a condizioni meteo avverse o motivi di forza maggiore.

Articolo 13 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Il RUP procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni relative a ciascun appalto attuativo.

Nel corso dell'intera durata contrattuale, l'Amministrazione provvede ad esercitare verifiche in merito a:

- controllo delle prestazioni effettuate;
- attuazione dei piani e delle misure di sicurezza;
- regolare impiego della manodopera;
- rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- osservanza della normativa antinfortunistica;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- adempimento degli obblighi fiscali.

Al termine dell'appalto attuativo, il RUP rilascia, a richiesta, l'attestato di regolare esecuzione, quando risulti che siano state completamente e regolarmente eseguite le prestazioni contrattuali.

Articolo 14 – PAGAMENTI

L'Amministrazione procederà al pagamento dell'importo pattuito, in un'unica soluzione annuale, attestata l'integrale e regolare esecuzione di ciascuna edizione della Partita dell'Assedio, e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 13 del presente Capitolato. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni

che determineranno la sospensione del termine e previa verifica della regolarità contributiva (risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva). Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi. Il Comune non eseguirà alcun pagamento all'affidatario in pendenza delle comunicazioni necessarie a definire l'accertamento di eventuali inadempienze oggetto di penali/risoluzione di cui al presente Capitolato. Le fatture dovranno essere gestite unicamente in modalità elettronica in applicazione dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 conv. con Legge n. 89/2014. L'affidatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento; in difetto di tale notificazione, l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. Le fatture emesse dovranno avere formato digitale xml e pervenire all'Ente esclusivamente tramite lo SDI (Sistema di Interscambio), nonché riportare comunque i seguenti dati, pena l'irricevibilità: - COMUNE DI FIRENZE – Direzione Ufficio del Sindaco – C. F. 01307110484 - Piazza della Signoria 1, 50122 Firenze, CODICE UNIVOCO **18SU3R**, il codice CIG dell'accordo quadro ed il CIG derivato, quest'ultimo acquisito dalla Stazione Appaltante e comunicato dalla stessa all'Appaltatore in sede di appalto attuativo, il riferimento all'impegno di spesa (che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante per ciascun appalto attuativo).

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al committente, entro i termini di cui sopra, saranno dovuti, a richiesta dell'aggiudicatario, gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002. In tale caso, il saggio degli interessi di cui all'art.5, c. 1, del D. Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

Articolo 15 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

– gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 (euro cinquecento/00) a € 3.000 (euro tremila/00). Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Articolo 16 – PENALI

L'Amministrazione verificata l'eventuale mancanza, carenza o effettuazione del servizio in maniera difforme dalle previsioni del presente Capitolato, fatte salve le ipotesi che possono comportare la risoluzione del contratto, si riserva la facoltà, previa procedura di contestazione degli addebiti e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 113, *bis* del D. Lgs. n. 50/2016, di comminare le penali di cui al comma successivo. Le penali saranno applicate nei seguenti casi:

- carenze qualitative e quantitative e/o ritardi nell'espletamento del servizio, qualora i servizi o le forniture erogate dall'Aggiudicatario non risultino adeguate e/o non siano di un livello qualitativo e quantitativo soddisfacente, la Stazione Appaltante applicherà una penale, per ogni inadempimento contestato, pari fino all'1% (un per cento) dell'importo di ciascun appalto attuativo. Qualora il ritardo nell'esecuzione sia tale da causare un danno grave e certo all'Amministrazione

nell'organizzazione dell'evento previsto, si applica una penale pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo. L'amministrazione potrà procedere con la risoluzione del contratto.

- in caso di gravi inadempienze o disservizi imputabili all'Aggiudicatario, in grado di causare un danno grave e certo al Comune, potrà essere applicata una penale giornaliera pari fino all'1% (un per cento) dell'importo dell'appalto.

In caso di contestazione, l'Aggiudicatario dovrà comunicare, tramite pec, le proprie deduzioni all'Amministrazione, nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancate deduzioni pervenute nel termine suddetto, l'Amministrazione stessa applicherà la penale prevista. L'Amministrazione, oltre all'applicazione delle penali, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun modo l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima. L'Amministrazione si riserva, in caso di reiterati inadempimenti agli obblighi suscettibili di penali, e in tutti gli altri casi di gravi e ripetute inadempienze a quanto previsto dal presente Capitolato, di risolvere il contratto di appalto.

Articolo 17 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Aggiudicatario è obbligato ad eseguire la prestazione oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

A) TUTELA RETRIBUTIVA L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Aggiudicatario è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario fino alla data della verifica di

conformità. In caso di ritardo dell'Aggiudicatario nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà intervenire ai sensi dell'art. 30, c. 6, del Codice, pagando direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA L'Aggiudicatario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori. Ai sensi dell'art. 30 c. 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal DURC relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

C) ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

Articolo 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- b) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'impresa aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- c) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto affidatario;
- d) gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori, nonché mancato rispetto della normativa in materia di lavoro ivi compresa la contrattazione collettiva di riferimento;
- e) interruzione non motivata del servizio;
- f) qualora le decurtazioni economiche comminate (penali) superino il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- g) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni o loro utilizzo non conforme e, in generale, la violazione del dovere di riservatezza;
- h) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- i) inosservanza grave delle disposizioni in materia di subappalto;
- j) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- k) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016);
- l) qualora il contratto abbia subito una modifica in violazione delle condizioni di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
- m) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere l'esecuzione del servizio (da contestare con le modalità previste dall'art.108, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016);
- n) per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma (da accertare con le modalità previste dall'art. 108, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016);
- o) inutile decorso del secondo termine assegnato dal RUP all'Appaltatore per la consegna del servizio;
- p) nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art.3 della L. n. 136/2010,

le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa;

q) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 108 D. Lgs. n. 50/2016);

r) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da disposizioni di legge.

In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive il Responsabile del Procedimento propone la risoluzione del contratto dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016). Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi, l'Amministrazione potrà esercitare il diritto alla risoluzione del contratto, avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una decurtazione economica equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora il Responsabile del procedimento accerti che i comportamenti dell'Aggiudicatario concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere l'esecuzione a regola d'arte dei servizi, redige una relazione, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'aggiudicatario.

Il responsabile del procedimento formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dichiara risolto il contratto.

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Sono fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal codice civile, in particolare nei casi di cui art 1256 e 1463 e 1467.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche in conseguenza del restringimento delle prescrizioni Covid incidente sulle modalità di organizzazione dell'evento della Partita dell'Assedio o sulla sua concreta realizzabilità o di altre ragioni di interesse pubblico, con le modalità previste dall'art. 109 del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle clausole di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Articolo 19 – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle condizioni di cui al vigente art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 20 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, a partire dalla edizione della Partita dell'Assedio edizione 2024, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente all'anno 2023 di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo originario, e comunque nella misura massima pari all'80% (ottanta per cento) di tale eccedenza.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso lo comunica per scritto al Responsabile unico del procedimento, con congruo anticipo rispetto all'esecuzione del servizio relativa

all'edizione 2024 della partita dell'Assedio, motivando specificatamente sulle variazioni intervenute.

Il Responsabile del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Articolo 21 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è responsabile dell'esecuzione delle prestazioni di servizio oggetto condizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento. È obbligo dell'Aggiudicatario adottare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli esecutori e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni. L'Aggiudicatario, in particolare, è l'unico responsabile dell'attuazione dei piani forniti all'Aggiudicatario dall'Amministrazione Comunale. L'Aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere comunque sollevata e indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato ai suoi dipendenti o a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. L'Aggiudicatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e attrezzature impiegati, anche se di proprietà comunale, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

Articolo 22 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'affidatario le spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto, imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per tutta la durata dello stesso.

Articolo 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione,

validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Firenze. È escluso il ricorso all'arbitrato e al compromesso.

Articolo 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'affidatario ha l'obbligo di non divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio. L'affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi e le disposizioni contenuti nelle disposizioni normative vigenti e relative al trattamento dei dati personali, in particolare quelli contenuti nel Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e nel D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito Codice Privacy), e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'appaltatore, nella persona di un suo idoneo legale rappresentante, sarà nominato dal Titolare o da suo delegato, Responsabile del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione del contratto, assumendo gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Nell'esecuzione del contratto, le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti/operatori il vincolo di massima riservatezza su tutti i dati personali coinvolti e trattati. Le parti adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo dei dati personali in violazione delle disposizioni sopra citate. Qualora la diffusione presso terzi dei dati personali, in violazione delle disposizioni suddette, sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili ad una delle parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori, il responsabile della violazione sarà tenuto a risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione medesima.

Altresì i dati personali forniti al Comune di Firenze ai fini dell'affidamento del contratto di appalto, vengono trattati secondo quanto previsto dal Codice Privacy,

e dal GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy e dell'art. 13 del GDPR, si forniscono pertanto le seguenti informazioni:

a) i dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali del Comune di Firenze;

b) il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte;

c) i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: Dott. Otello Cini (presso Città Metropolitana) rpdprivacy@comune.fi.it, cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it, telefono + 39 055 2760756;

d) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Firenze;

e) il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Contratto;

f) Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema START della Regione Toscana assegnati alle strutture interessate dal presente appalto e i dipendenti del Comune di Firenze, assegnati al servizio competente all'affidamento del contratto *de quo*;

g) i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati;

h) i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche;

i) i dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del contratto di appalto, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.;

l) i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese

terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Articolo 25 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Ai fini dell'organizzazione degli eventi oggetto dell'accordo quadro l'appaltatore dovrà tener conto dei Criteri ambientali minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 19 ottobre 2022 avente ad oggetto "*Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi*" con riferimento alle prestazioni relative all'allestimento e al disallestimento delle attrezzature necessarie per la formazione del campo da gioco, al trasporto dei materiali e al loro riutilizzo, alla gestione dei rifiuti, alla formazione del personale. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito invio alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente.

La Dirigente del Servizio Eventi,
Manifestazioni cittadine e Cerimoniale
Dott.ssa Carmela Valdevies

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.